



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Rimborso delle trasferte ai lavoratori](#) Pag. 4
- [Misure fiscali 2025 per il welfare aziendale](#) Pag. 5
- [Utilizzo del credito di imposta 4.0](#) Pag. 6
- [Crediti di imposta “inesistenti” e “non spettanti”](#) Pag. 7
- [Istituto dello sdoganamento centralizzato unionale](#) Pag. 8
- [Opzione per il sistema di controllo del rischio fiscale per PMI](#) Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list versamento acconti di imposta](#) Pag. 10
- [Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva](#) Pag. 11
- [Check list due diligence](#) Pag. 12
- [Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi](#) Pag. 14



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica](#) Pag. 15
- [Iva carte carburante prepagate](#) Pag. 16
- [Rilevazione contabile degli acconti di imposta](#) Pag. 17
- [Numerazione e bollatura dei libri contabili](#) Pag. 18
- [Rendicontazione di sostenibilità](#) Pag. 19



NON SOLO IMPRESA

- [Informativa sull'uso dell'intelligenza artificiale negli studi](#) Pag. 20
- [Domanda di abilitazione all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità](#) Pag. 21
- [Tassi di usura](#) Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- [Contributo acquisto veicoli elettrici](#) Pag. 23



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di novembre 2025](#) Pag. 24



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

**SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD**



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

**SCARICO MASSIVO
DAL CASSETTO
FISCALE DELLE
CU 2025**

- Il provvedimento 20.10.2025, n. 390142 dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e operative per consentire agli intermediari abilitati di scaricare su base massiva i dati fiscali dei contribuenti che li hanno delegati per accedere al cassetto fiscale. La prima applicazione avverrà in via sperimentale con le Certificazioni Uniche (CU) 2025.
- Gli intermediari (Caf, professionisti abilitati e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni) potranno richiedere i dati delle Cu dei contribuenti deleganti attraverso Entratel, trasmettendo un apposito file di richiesta contenente il codice fiscale dell'intermediario, l'elenco dei codici fiscali dei soggetti interessati e l'anno d'imposta di riferimento.

**REGISTRAZIONE
TARDIVA DELLE
LOCAZIONI
PLURIENNALI**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E/2025, ha precisato che la sanzione per la registrazione tardiva di un contratto di locazione di un immobile di durata pluriennale con opzione per l'imposizione anno per anno, deve essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità (e non all'imposta dovuta in relazione all'intera durata del contratto).
- La sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 250), ridotta al 45% (con un minimo di € 150) nel caso in cui la tardività non superi 30 giorni.

**RIQUALIFICAZIONE
RAPPORTO
CONTRATTUALE
E RESTITUZIONE
DELL'IVA**

- L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50/E/2025, ha chiarito che, se a seguito dell'attività di controllo da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate il rapporto contrattuale tra le parti può essere riqualificato (ad esempio, da contratto d'appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro) e, conseguentemente, escluso il diritto alla detrazione dell'Iva collegata alle prestazioni per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono; non essendo configurabile una prestazione di servizi imponibile ai fini Iva, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell'imposta.

**DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
A FAVORE ENTRO
IL 31.10.2025**

- Potranno essere presentate fino al 31.10.2025 le dichiarazioni dei redditi integrative a favore per l'anno d'imposta 2023, utilizzando senza vincoli temporali l'eventuale credito d'imposta emergente.
- Dopo tale data, invece, sarà possibile utilizzare i crediti solamente per compensare debiti maturati dal 1.01.2026 tramite l'ammontare indicato nel quadro DI del modello Redditi 2026.

**VERIFICA DELLA
RENDICONTAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ
DEL COLLEGIO
SINDACALE**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ricordato che i collegi sindacali devono vigilare sulla rendicontazione di sostenibilità sia nei casi in cui l'obbligo scatti con la direttiva europea Csrd sia, soprattutto, quando le imprese scelgono di redigerla su base volontaria.
- In particolare, l'attività del collegio sindacale deve essere strutturata con un'analisi preliminare dei piani aziendali e l'individuazione dei responsabili Esg per la raccolta dei dati, a seguire sono necessarie le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento, usando check-list operative. Infine, è necessaria la verifica finale della rendicontazione e della sua pubblicazione, in coordinamento con il revisore legale.

**RINUNCIA
AL CREDITO
DA SOCIO NON
RESIDENTE**

- L'Associazione italiana dottori commercialisti ha approfondito il caso della rinuncia del socio non residente relativa al credito verso una società partecipata residente, originariamente sorto in capo allo stesso e sempre rimasto nella sua disponibilità.
- In questa situazione, la sopravvenienza rilevata dalla società residente debitrice deve essere esclusa da imposizione a prescindere dal valore fiscalmente riconosciuto al credito nella giurisdizione del socio remittente.

**VERIFICHE
SULLA PEC DEL
COMMERCIALISTA**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che il professionista, oltre ad avere una casella Pec, deve assicurarsi che l'indirizzo sia valido, attivo e non saturo.
- In caso contrario, potrà essere sanzionato dall'Ordine, arrivando fino alla sospensione.



Notizie in sintesi (segue)

**RESPONSABILE
SOS PER
ANTIRICICLAGGIO**

- L'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette ha introdotto, tra le altre cose, la figura del "responsabile Sos".
- Esso coincide con la figura del professionista ovvero con il legale rappresentante (o un delegato) del destinatario dell'obbligo e, in quanto tale, è chiamato a presidiare l'intero processo di segnalazione, che copre dall'esame delle anomalie fino all'invio della segnalazione alla Uif, con lo scopo di rafforzare la tracciabilità e l'organizzazione interna dei soggetti obbligati.

**SANZIONI PER
MANCATO INVIO
DELLA
DICHIARAZIONE
DAL
PROFESSIONISTA**

- La Cassazione ha stabilito che il contribuente non è tenuto a pagare le sanzioni irrogate se il commercialista, condannato in sede penale per appropriazione indebita, non ha versato le imposte dovute, le cui somme gli erano state regolarmente versate dal contribuente.
- È però infondata la pronuncia del giudice d'appello che ha annullato solo le sanzioni per omesso versamento, stabilendo che fossero dovute quelle per omessa trasmissione della dichiarazione.

**TEST DI
OPERATIVITÀ
PER LE SOCIETÀ
DI COMODO NEL
PRIMO TRIENNIO**

- Secondo la Cassazione, il test di operatività non è applicabile se non sussistono almeno 3 esercizi effettivamente vitali da prendere in considerazione, di cui il primo non ha mai queste caratteristiche, essendo di avvio attività e comunque escluso dalla disciplina delle società di comodo.
- Di conseguenza, una società costituita nel 2023 non è tenuta, né può applicare il test di operatività per l'anno 2025, poiché non avrebbe almeno 3 esercizi utili da prendere in considerazione.

**ACCERTAMENTO E
CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO**

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa ha affermato che l'obbligo di contraddittorio preventivo si applica anche agli accertamenti preceduti da un vecchio invito all'adesione, emesso prima del 30.04.2024, ma notificato dopo tale data.
- I giudici hanno esteso gli effetti dell'art. 7 D.L. 39/2024 anche agli inviti che, in base alla lettera della norma, non vi rientrerebbero.

**DEDUCIBILITÀ
SPESE DI
RAPPRESENTANZA
DEL
COMMERCIALISTA**

- La Cassazione ha ritenuto indeducibili le spese di rappresentanza per il commercialista quando non dimostra la diretta riconducibilità all'attività professionale.
- Non è infatti sufficiente che astrattamente rientrino nei beni deducibili, ma occorre la prova della concreta destinazione.

**MOMENTO DI
CONSUMAZIONE
DEL REATO
TRIBUTARIO**

- Secondo la Cassazione (sentenza n. 29870/2025), in materia di reati tributari, il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione da parte del sostituto d'imposta, di cui all'art. 5, c. 1-bis D.Lgs. 74/2000, è fissato alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, c. 2 del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario.

**ISPEZIONE PER
IRREGOLARITÀ
SU RICHIESTA
DEL SOCIO**

- Il Tribunale di Venezia ha stabilito che, ove emergano carenze organizzative tali da esporre l'impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi per chiedere la nomina di un ispettore (strumento altamente invasivo), affinché esso provveda a esaminare la situazione societaria, a vagliare l'esistenza di eventuali irregolarità e a riferirle al tribunale all'esito delle indagini.
- Nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di socio, ha presentato denuncia ex art. 2409 c.c., lamentando il compimento di gravi irregolarità da parte dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore legale.

**NUOVE SANZIONI
PER REATI
AMBIENTALI**

- È stato convertito in legge il D.L. 8.08.2025, n. 116, che introduce nuove fattispecie criminose e circostanze aggravanti per reati ambientali, oltre che misure interdittive: revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e blocco delle attività produttive, fino alla chiusura definitiva se l'impresa risulta usata stabilmente per compiere gravi delitti contro l'ecosistema.
- Inoltre, è allargata l'area della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, per effetto di ulteriori reati-presupposto che fanno scattare le sanzioni economiche alle società (fondate su un sistema a quote in cui l'importo finale deriva dal numero di quote, da 100 a 1.000, e dal valore di ciascuna, da € 258 a € 1.549, stabilito in base alle condizioni economiche dell'ente).

 APPROFONDIMENTI

Rimborso delle trasferte ai lavoratori

Il regime fiscale e contributivo delle trasferte dei lavoratori è cambiato dal 2025. L'art. 3 D.Lgs. 192/2024, modificando il regime delle trasferte nel comune della sede di lavoro, ha previsto che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. Il c. 81 dell'art. 1 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha previsto che **i rimborsi delle spese** per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (esempio: taxi e servizio di noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni, **non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997**. Ma attenzione, l'art. 1 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che la stretta sui pagamenti tracciabili sia validato solo per le spese effettuate nel territorio dello Stato italiano e che tale modifica abbia effetto retroattivo dal 1.01.2025.

NOVITÀ PER LE TRASFERTE	Trasferte in Italia	● Obbligo di tracciare i pagamenti delle spese di trasferta⁽¹⁾: - ai fini della deduzione fiscale dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; - per esentare da tassazione e contribuzione i rimborsi corrisposti ai dipendenti.	● Si applica dal 1.01.2025. ● Rileva anche ai fini Irap e Ires. ● Ha per oggetto i rimborsi analitici (deducibili dal reddito d'impresa nel limite giornaliero di € 180,76 per trasferte in Italia e € 258,23 all'estero).
	Trasferte all'estero	● Il D.L. 84/2025 prevede che la novità si applica solo per le spese sostenute in Italia. ● Pertanto, le trasferte all'estero sono escluse.	
AMBITO OGGETTIVO	● La riformulata disciplina riguarda, in senso lato, qualsiasi spesa di trasferta sostenuta a titolo di: - viaggio e trasporto, compreso il noleggio con conducente e taxi; - vitto e alloggio.		
ESCLUSIONI	La normativa ha escluso espressamente dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea .		
	Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite "spese non documentabili" (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti.	● Spese in Italia: € 15,49 giornalieri. ● Spese all'estero: € 25,82 giornalieri.	
ASPETTI OPERATIVI	Modalità di tracciamento	● Nella pratica non è più conveniente erogare ai dipendenti somme in contante quali anticipazioni delle spese di trasferte. ● Il dipendente in trasferta, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale. ● Nel primo caso, il datore di lavoro consegna al lavoratore in trasferta la carta di credito aziendale collegata al conto corrente dell'azienda e i documenti di spesa sono intestati all'azienda. ● Nel secondo caso, il lavoratore, utilizzando la propria carta di credito, alla distinta del rimborso spese dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos. In genere, riceverà il rimborso delle spese nella busta paga relativa al mese del loro sostenimento (che di solito è emessa nei primi 10 giorni del mese successivo), mentre l'addebito sul proprio conto corrente dell'importo della carta di credito avverrà il 15 del mese successivo, quando avrà ricevuto da qualche giorno il rimborso dell'azienda.	
	Omessa tracciabilità	● Qualora le spese di viaggio e trasferta del dipendente siano pagate dal medesimo senza utilizzare mezzi tracciabili: - le somme, in caso di rimborso, subiranno le ritenute fiscali e previdenziali; - conseguentemente, si ridurrà l'importo netto accreditato in busta paga.	
Nota ¹	Il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate nel territorio comunale della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate (dal 1.01.2025). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate "da documenti provenienti dal vettore".		



Misure fiscali 2025 per il welfare aziendale

L'art. 1, cc. 386 - 391 della legge di Bilancio 2025 contiene due diverse misure di welfare aziendale. Nello specifico, si introduce un regime temporaneo di non concorrenza al reddito, ai fini delle imposte sui redditi, in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025 per le somme erogate a titolo di canoni di locazione e spese di manutenzione, mentre i cc. 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).

**RIMBORSO
DEI CANONI
DI LOCAZIONE**
Per il 2025

Non concorrono al reddito di lavoro dipendente, per i **primi 2 anni** a decorrere dalla data di assunzione e **nel limite complessivo di € 5.000 annui**, le somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori.

- La non concorrenza delle predette somme, erogate o rimborsate dai datori di lavoro, opera in relazione ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.01.2025 al 31.12.2025, che:
 - abbiano percepito un **reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell'anno precedente** alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell'anno 2024;
 - abbiano **trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro** e che tale Comune sia **distante più di 100 chilometri** da quello di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano nell'ISEE del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell'accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.

FRINGE BENEFIT
Per i periodi
2025, 2026
e 2027

- **Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027** non concorrono a determinare il reddito, entro il **limite complessivo di € 1.000**:
 - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro⁽¹⁾;
 - le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

L'ammontare del **limite è innalzato a € 2.000** qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli - tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto - fiscalmente a carico⁽²⁾ ai sensi dell'art. 12, c. 2 Tuir.

- L'agevolazione è riconosciuta **in misura intera a ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
- Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 Tuir poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU).
- Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir, l'agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico - anche in assenza dei requisiti anagrafici di cui alla citata disposizione, in virtù della previsione di cui al c. 4-ter del medesimo articolo - sia dell'uno sia dell'altro genitore.
- La medesima condizione a cui è subordinato l'innalzamento del limite a € 2.000 è da ritenersi rispettata anche qualora il lavoratore dipendente non benefici, in relazione allo stesso figlio, della detrazione fiscale per il figlio a carico, in assenza dei presupposti anagrafici di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.

Note	⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali sia attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
	⁽²⁾ Per essere considerati fiscalmente a carico , i figli devono disporre di un reddito complessivo - computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica - non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000.



Utilizzo del credito di imposta 4.0

Per l'utilizzo dei crediti di imposta calcolati sull'acquisto di beni strumentali 4.0, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2025, possono presentarsi diverse procedure applicative distinte a seconda delle caratteristiche dell'investimento effettuato nell'anno 2025 o a cavallo dell'anno 2024.

**DIVERSE
TIPOLOGIE
CREDITO
DI IMPOSTA
4.0**

- Per utilizzare correttamente il credito di imposta che emerge da investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) effettuati nel 2025 occorre verificare:
 - eventuale **versamento di un acconto**;
 - **consegna del bene**;
 - **avvenuta interconnessione**.
- Sulla base delle diverse situazioni potrebbe essere necessario inviare delle comunicazioni al MIMIT tramite il sito GSE utilizzando moduli vecchi (approvati nel 2024) oppure nuovi (approvati nel 2025).
- Ai crediti più recenti si applica la limitazione delle risorse disponibili.

**INVESTIMENTI
EFFETTUATI
NEL 2024**

O con
versamento
di un acconto
entro il
31.12.2024

- Per gli investimenti **completati nel 2024** e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali, **al 31.12.2024, risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti** in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.D. 24.04.2024 **senza una limitazione delle risorse disponibili**. In particolare, deve essere inviato un modello di prenotazione del 2024 (vecchio modello):
 - **sia in via preventiva sia in via consuntiva**, per gli investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024;
 - **esclusivamente in via consuntiva**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.01.2023 al 29.03.2024, per i quali a tale data residua ancora un credito.
- **Misura credito di imposta**: 20% fino a 2,5 milioni di euro, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni (15% per immateriali con consegna entro il 30.06.2025 fino a € 1 milione).
- **Comunicazione GSE** su vecchi moduli (D.M. 24.04.2024).
- **Risorse** non limitate, ma controllo dell'Agenzia delle Entrate sull'avvenuta comunicazione.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione.
- **Codice tributo**: **6936** per beni materiali 4.0 e **6937** per beni immateriali 4.0 (consegna entro il 30.06.2025) - **anno di riferimento** = anno di completamento dell'investimento.

**INVESTIMENTI
EFFETTUATI
NEL 2025**

O con
versamento
di un acconto
entro il
31.12.2024

- Per i soggetti che hanno effettuato investimenti **dal 1.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di € 2.200 milioni.
- **Misura credito di imposta**: 20% fino a € 2,5 milioni, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni.
- **Comunicazioni GSE** su nuovi moduli D.D. 15.05.2025 (prenotazione, acconto entro 30 giorni e completamento entro il 31.01.2026 o 31.07.2026 per investimenti ultimati entro il 30.06.2026).
- **Risorse limitate**: l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l'indicazione del credito d'imposta prenotato ovvero dell'indisponibilità delle risorse.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione; occorre **attendere la disponibilità** del credito nel cassetto fiscale.
- **Codice tributo**: **7077** per beni materiali 4.0 - **anno di riferimento** = anno di completamento degli investimenti.

**INVESTIMENTI
EFFETTUATI
SENZA
VERSAMENTO
DI UN ACCONTO
ENTRO IL
31.12.2024 E INVIO
VECCHI MODULI
DI
PRENOTAZIONE**

- **Rientrano nella categoria precedente gli investimenti ordinati nell'anno 2024 per i quali non sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto entro 31.12.2024.**
- In caso di prenotazione del credito di imposta effettuata con i vecchi modelli, **occorreva re-inviare entro il 17.07.2025** la richiesta di prenotazione delle risorse con i modelli approvati nel 2025, per mantenere la cronologia precedente. Diversamente, si rientra in una nuova cronologia.
- **Misura credito di imposta**: 20% fino a € 2,5 milioni, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni.
- **Reinvio Comunicazione GSE** su nuovi moduli D.M. 15.05.2025 entro il 17.07.2025 oppure nuovo invio prenotazione, acconto e completamento.
- **Utilizzo credito di imposta in 3 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione; occorre attendere la disponibilità del credito nel cassetto fiscale.
- **Codice tributo**: **7077** per beni materiali 4.0 - **anno di riferimento** = anno di completamento degli investimenti.



CASO PRATICO

Crediti di imposta “inesistenti” e “non spettanti”

L'atto di indirizzo Mef 1.07.2025 chiarisce la distinzione tra crediti d'imposta “inesistenti” e “non spettanti” ai fini del recupero e del regime sanzionatorio, recependo la delega della L. 111/2023 e le definizioni introdotte dal D. Lgs. 87/2024 nel D. Lgs. 74/2000, con effetti anche sulle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 471/1997. La distinzione incide su termini di decadenza degli atti di recupero, misura delle sanzioni penali e amministrative e modalità procedurali di riscossione secondo l'art. 38-bis D.P.R. 600/1973, come riformato dal D. Lgs. 13/2024. Particolare attenzione è dedicata ai crediti sovvenzionali e alla certificazione tecnica ex art. 23 D.L. 73/2022, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.

CREDITI “INESISTENTI”	Mancanza, totale o parziale, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento (anche fonti secondarie richiamate). Requisiti oggettivi/soggettivi oggetto di rappresen- tazioni fraudolente con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.	Compresi: soggetto non legittimato, operazione non effettuata, mancanza di elementi essenziali previsti dalla disciplina. Compresi: crediti generati artificialmente anche nel mod. F24; sanzioni amministrative aggravate.
CREDITI “NON SPETTANTI”	Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento. Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.	Esempi: errata ripartizione temporale; divieti di compensazione per specifici debiti; cessione in casi non consentiti; superamento limiti generali di compensazione. Rilevante per crediti d'imposta sovvenzionali, come R&S, innovazione, design; oggetto di maggiori criticità applicative. L'attività agevolata è svolta; vizio formale-ostativo, non insussistenza del presupposto.
SANZIONI PENALI	Crediti “inesistenti”	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per crediti oltre € 50.000/anno.
	Crediti “non spettanti”	Da 6 mesi a 2 anni. Non punibilità se esiste obiettiva incertezza tecnica su elementi/qualità.
		Soglia quantitativa.
		Clausola di non punibilità tecnica.

Tavola n. 1 Sanzioni amministrative

Voce		Contenuto generale		Effetti/Note operative
Sanzioni amministrative	Crediti “inesistenti”	Non fraudolenti	70% dell'importo indebitamente compensato.	Carenza dei presupposti di frode.
		Fraudolenti	70% aumentata dalla metà al doppio.	Aumento della sanzione per condotte fraudolente documentali/artifici.
	Crediti “non spettanti”	25% del credito; si applica anche per adempimenti non a pena di decadenza non rimossi nei termini del c. 4-ter.		Fattispecie ridotta rispetto ai crediti “inesistenti”.
Utilizzo dei crediti in difetto dei prescritti adempimenti (c. 4-ter)		Sanzione fissa € 250 se violazioni strumentali (non a pena di decadenza) sono rimosse entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi o, se assente, entro un anno dalla commissione della violazione.		Incentivo alla rimozione tempestiva del vizio formale.
Procedura di recupero		Atto di recupero Agenzia Entrate con termini decadenziali differenziati : entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello del relativo utilizzo nel caso di crediti “non spettanti”; entro il 31.12 dell'8° anno successivo in caso di crediti “inesistenti”.		Procedura derogatoria e unificata per recupero crediti in compensazione.
Termini di decadenza		• 31.12 del 5° anno successivo a quelle del relativo utilizzo, per crediti non spettanti . • 31.12 dell'8° anno successivo, in caso di crediti inesistenti .		

Tavola n. 2 Certificazione

Voce	Contenuto generale	Effetti/Note operative
Ruolo della certificazione	Certificazione tecnica sugli investimenti R&S/innovazione/design, anche post factum, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.	Atti difformi sono nulli; è consigliata la comunicazione collaborativa all'Amministrazione Finanziaria.
Ambito oggettivo certificazione	Qualificazione investimenti effettuati o da effettuare; R&S ex art. 3 D.L. 145/2013; innovazione 4.0/green per maggiorazioni L. 160/2019.	Strumento per la certezza operativa e la prevenzione di controversie.



Istituto dello sdoganamento centralizzato unionale

Il Codice doganale dell'Unione (CDU), all'art. 179, ha individuato una nuova forma di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza dal territorio dell'Unione Europea. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un Ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro Ufficio doganale.

Tale procedura consente, quindi, la presentazione della dichiarazione doganale presso l'Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (denominato Ufficio doganale di controllo) permettendo, al contempo, di presentare fisicamente le merci in un Ufficio doganale posto in uno Stato membro diverso (denominato Ufficio doganale di presentazione).

AMBITO
APPLICATIVO

- L'Istituto dello sdoganamento centralizzato è stato introdotto nel CDU dopo l'esperienza delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate (SASP), fondate sullo stesso principio di **centralizzazione delle procedure doganali** presso lo **Stato membro dove l'azienda richiedente ha la sede principale** anche per le **merci fisicamente presentate in altri Stati membri**.
- La centralizzazione consente all'operatore di avere come interlocutore **un solo Ufficio doganale**, permettendo di rendere più efficienti i processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti doganali, nonché di far arrivare le merci in prossimità del luogo cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico.
- Si tratta di una forma di semplificazione che potrà essere applicata - una volta raggiunta la completa implementazione - a tutte le merci e a gran parte dei regimi doganali¹ utilizzando la dichiarazione doganale standard, quella semplificata o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante.
- La prima fase di applicazione ha avuto **inizio il 1.07.2024**, ed è relativa ai soli **regimi di importazione**, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con l'utilizzo della sola dichiarazione standard; in questa prima fase sono escluse dalla semplificazione procedurale le merci sottoposte ad accise, le merci unionali movimentate nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci sottoposte a misure di politica agricola comune.
- Lo **sdoganamento centralizzato all'esportazione è applicabile da dicembre 2024**; ad esso sono seguite ulteriori funzionalità **per merci in ingresso nel territorio unionale**, implementate a decorrere **dal 2.06.2025**.

UTILIZZO DELLO
SDOGANAMENTO
CENTRALIZZATO

- Lo sdoganamento centralizzato unionale **può essere utilizzato, previa autorizzazione**, quando l'operazione doganale interessa **due Stati membri** (uno per la presentazione della dichiarazione doganale e l'altro per la presentazione delle merci), anche se l'autorizzazione può prevedere il coinvolgimento di **più Stati membri**.
- L'Istituto si fonda sulla **collaborazione fra le Amministrazioni coinvolte nelle operazioni doganali** sia nella fase di rilascio dell'autorizzazione che durante la gestione della stessa, in modo da rendere più semplice ed efficiente la procedura. Lo Stato membro in cui è posto l'**Ufficio di controllo** mantiene il ruolo principale nella gestione della procedura; lo stesso dovrà difatti **gestire il processo di rilascio dell'autorizzazione** e il suo successivo **monitoraggio**.
- Gli Stati membri interessati come **uffici di presentazione** sono coinvolti in fase di autorizzazione e di consultazione e nella successiva gestione delle operazioni, svolgendo, oltre ai controlli fisici richiesti, anche eventuali **interventi di verifica o audit** richiesti dall'Ufficio di controllo.
- L'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo è tenuta a informare le autorità degli Stati membri coinvolti in merito ad ogni modifica relativa all'autorizzazione o al titolare della stessa; tutti gli uffici doganali coinvolti sono chiamati a vigilare sullo svolgimento delle operazioni doganali e sullo svincolo delle merci, informando gli altri Stati Membri di eventuali rettifiche sulla dichiarazione doganale, anche successive alla fase di svincolo.

Nota¹

La stessa potrà essere utilizzata per importazione, deposito doganale, ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, esportazione e riesportazione, ad eccezione del transito.



Opzione per il sistema di controllo del rischio fiscale per PMI

Il regime dell'adempimento collaborativo è destinato a soggetti in possesso di determinati requisiti, afferenti a particolari soglie di ricavi o ad altre condizioni, che si dotano di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero di agire in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Il D. Lgs. 221/2023 ha introdotto la possibilità, anche per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Alla predisposizione di tale sistema sono collegati effetti "premiali" consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell'interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente. Il D.M. 9.07.2025 ha individuato le modalità di esercizio di tale opzione.

REGIME
OPZIONALE
DI ADOZIONE
DEL SISTEMA
DI CONTROLLO
DEL RISCHIO
FISCALE

- I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di **adempimento collaborativo** possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
- **L'esercizio dell'opzione** per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale è **comunicato all'Agenzia delle Entrate**.
- L'esercizio dell'opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:
 - **documento descrittivo dell'attività svolta** dall'impresa;
 - **strategia fiscale** regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione;
 - documento descrittivo del **sistema di rilevazione**, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
 - **mappa dei processi aziendali**;
 - **mappa dei rischi fiscali**, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
 - **certificazione del sistema di rilevazione**, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis D. Lgs. 128/2015, redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4, c. 1-ter del medesimo decreto legislativo.

CERTIFICAZIONE

- **L'esercizio dell'opzione comporta** l'impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato.
- A tali fini, il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato **deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti**, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 4, c. 1-ter D. Lgs. 128/2015 e deve essere redatto in coerenza con le linee guida di cui al comma 1-quater del medesimo art. 4.
- **Ove nel periodo di vigenza dell'opzione si verificano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.**
- La certificazione deve essere aggiornata.
- Il sistema di controllo del rischio fiscale è predisposto e certificato, **con data certa**, anteriormente all'esercizio dell'opzione e alla sua comunicazione.

COMUNICAZIONE
DELL'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE

- L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, con apposito modello, reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
- L'opzione si considera validamente effettuata se al modello di comunicazione è allegata tutta la documentazione.

DURATA
DEL REGIME
OPZIONALE

- L'esercizio dell'opzione è irrevocabile e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha una durata di **2 periodi d'imposta**.
- Al termine di tale periodo, il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale è **tacitamente prorogato per altri 2 periodi di imposta**.
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione possono impedire il tacito rinnovo del regime attraverso revoca espressa, da comunicare prima della scadenza del termine di durata dello stesso, all'Agenzia delle Entrate con lo stesso modello previsto per l'esercizio dell'opzione.



ADOZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE



STRUMENTI OPERATIVI

Check list versamento acconti di imposta

Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi. Si ricorda che per i "soggetti ISA" l'acconto è dovuto in 2 rate di pari importo nella misura del 50% ciascuno; per i "soggetti no ISA" l'acconto è dovuto con 1ª rata del 40% e 2ª rata del 60%. Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

Esempio

Check list successiva al versamento acconti imposta

Dichiarante		Elenco versamenti anno		2025		
Bianchi Luca						
IRPEF Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 61 Mod. Redditi 2025 PF)	1° acconto 2025	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€ 576,41			
IRAP Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2025)	1° acconto 2025	Cod. F24 3812	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 3813	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€			
IRES Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2025 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2025 ENC)	1° acconto 2025	Cod. F24 2001	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 2002	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€			
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2025 PF)	1° acconto 2025	Cod. F24 1793	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Cause riduzione ☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ☐	
	2° acconto 2025	Cod. F24 1794	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐
	Totale versato		€			

... omissis ...





Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Si propone una scheda di raccolta dati.

Esempio Scheda raccolta di per liquidazioni periodiche Iva

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva				
Periodo di imposta	2025		☐ Contabilità separata ☐ Aderente a liquidazione Iva di gruppo ☒ Trimestrale	
Contribuente	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.			
Partita IVA	01234560201			
Periodicità	☐ Mensile			
Scadenze 2024	1° trimestre	3.06.2025		
	2° trimestre	30.09.2025		
	3° trimestre	1.12.2025		
	4° trimestre	28.02.2026		
1° trimestre	☐ Predisposizione		Data	
	☐ Controllo	☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione		☐ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni		☐ Sì	☐ No ☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
2° trimestre	☐ Predisposizione		Data	
	☐ Controllo	☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione		☐ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni		☐ Sì	☐ No ☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
3° trimestre	☒ Predisposizione		Data	17.11.2025
	☒ Controllo	☒ Invio	Data	18.11.2025
	☒ Ricevuta trasmissione		☒ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni		☐ Sì	☒ No ☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
4° trimestre	☐ Predisposizione		Data	
	☐ Controllo	☐ Invio	Data	
	☐ Ricevuta trasmissione		☐ Stampa modello	
	Ricevuto segnalazioni		☐ Sì	☐ No ☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso		Data	
Operazione straordinaria	Comunicazione del soggetto	☐ Soggetto dante causa ☐ Soggetto avente causa		
	Status del soggetto dante causa	☐ Estinto ☐ Non estinto		

... omissis ...



CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (COMPILABILE)



Check list due diligence

Per due diligence si intende l'**attività di indagine e di acquisizione di informazioni su una società** con lo scopo di valutare punti di forza e di debolezza in vista di operazioni straordinarie come acquisizioni, cessioni, investimenti, finanziamenti. La due diligence ha l'obiettivo di far convergere due interessi contrapposti: quello della società, che vuole rendersi interessante per poter acquisire nuove risorse, e quello degli investitori, istituzionali e retail, che devono valutare il profilo rischio-rendimento, ma non dispongono di tutte le informazioni. Si propongono 2 check list per la raccolta delle informazioni di due diligence, una completa e una semplificata.

Tavola n. 1

Check list completa

DUE DILIGENCE COMPLETA			
Numero	Titolo	Controllo	Note
1	Società del Gruppo e Attività - Documentazione Generale		
1	Chart relativa alla struttura del gruppo XXXX. Dettaglio delle controllanti e delle partecipazioni di YYY s.p.a., YYYY ZZZZ LLC e ... e le imprese collegate, se del caso (di seguito, collettivamente definite come le "Società").		
2	Documento contenente il nome di ciascuna delle Società, ammontare del capitale deliberato, sottoscritto e versato, estremi della sede legale o amministrativa, principali stabilimenti.		
3	Corporate Management Organization Chart delle Società, incluso titolo, funzioni e responsabilità all'interno dello stesso.		
4	Lista delle sedi secondarie e uffici di rappresentanza delle Società.		
5	Lista delle partecipazioni tra Società, nonché partecipazioni o diritti sul capitale di altre società o persone giuridiche.		
6	Descrizione delle attività di ciascuna Società e delle attività di eventuali divisioni o rami di azienda delle stesse.		
7	Elenco dei Paesi nei quali ciascuna Società operi e copia di ogni certificato di ammissione od iscrizione quale società straniera, se esistente.		
2	Documentazione societaria		
1	Estremi di ciascuna delle Società: data e luogo di costituzione, sede legale, sedi operative, codice fiscale, IVA, iscrizione al Registro delle Imprese o equivalenti secondo la giurisdizione interessata (con indicazione di eventuali procedure di liquidazione)		
2	Atto costitutivo di ciascuna Società		
3	Statuto vigente di ciascuna Società, statuto originario e successive variazioni.		
4	Libro Soci, Libro Consiglio (e Comitato Esecutivo, se esistente), Libro Assemblee, Libro Collegio Sindacale o qualsiasi altro documento equivalente secondo la giurisdizione interessata, delle Società.		
5	Documentazione attestante l'adozione e l'effettiva attuazione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001 o strumento equivalente secondo la giurisdizione interessata.		

- omissis -



CHECK LIST DUE DILIGENCE COMPLETA (COMPILABILE)



Check list due diligence (segue)

Tavola n. 2

Check list semplificata

DUE DILIGENCE SEMPLIFICATA			
Numero	Titolo	Controllo	Note
1	Documentazione societaria		
1	Estremi di ciascuna delle Società: data e luogo di costituzione, sede legale, sedi operative, codice fiscale, Iva, iscrizione al Registro delle Imprese o equivalenti secondo la giurisdizione interessata (con indicazione di eventuali procedure di liquidazione).		
2	Atto costitutivo di ciascuna Società		
3	Statuto vigente di ciascuna Società, statuto originario e successive variazioni.		
4	Libro Soci, Libro Consiglio (e Comitato Esecutivo, se esistente), Libro Assemblee, Libro Collegio Sindacale o qualsiasi altro documento equivalente secondo la giurisdizione interessata, delle Società.		
2	Capitale e azionisti		
1	Lista degli azionisti o soci (con dettaglio dei beneficiari, se diversi) di ciascuna delle Società con dettaglio delle azioni o quote detenute.		
2	Copia della documentazione relativa a cambiamenti nel capitale e compagine azionaria di ciascuna Società, negli ultimi 5 anni.		
3	Copie di ogni patto parasociale, di sindacato, accordo di voto tra soci o simile, nonché altri accordi relativi alle azioni o quote di capitale di ciascuna Società o altri titoli o strumenti finanziari delle stesse o diritti ad essi inerenti, ivi compreso ogni accordo che limiti il trasferimento o dia titolo all'acquisto di tali azioni o quote, altri titoli, o diritti relativi, di voto o di altra natura.		
4	Copia e dettagli di finanziamenti soci o contributi in conto capitale in essere o accordi per il perfezionamento degli stessi relativi a ciascuna Società.		
5	Accordi, piani o altri documenti relative ad aumenti di capitale o proposti aumenti di capitale, stock-options, obbligazioni o altri diritti sul capitale o su altri titoli delle Società.		
3	Amministratori, Sindaci e Procuratori		
1	Lista degli amministratori e sindaci e persone autorizzate da ciascuna Società a rappresentare o obbligare la Società.		
2	Lista degli amministratori delegati e procuratori di ciascuna Società e copia dello strumento conferente i poteri attualmente delegati o demandati.		
4	Licenze/Autorizzazioni Governative/Certificazioni		
1	Elenco di tutte le licenze (comprese quelle urbanistiche, approvazioni o licenze relative all'apertura/chiusura di siti produttivi nazionali o stranieri), permessi, autorizzazioni, iscrizioni ed omologazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di ciascuna Società, comprese le domande in corso.		
2	Copia di ogni altra licenza, autorizzazione, permesso e registrazione rilevante per le Società, nonché di ogni altra relativa domanda.		

- omissis -



CHECK LIST DUE DILIGENCE SEMPLIFICATA (COMPILABILE)



Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi

Si propone una check list con i principali elementi da considerare nella valutazione degli assetti organizzativi, tratta dal documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 25.07.2023, intitolato "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check list operative".

Esempio

Check list elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi

Tipologia di assetto	Oggetto	Elementi da analizzare	Risposta	Adeguito
Aspetto organizzativo	- Per assetto organizzativo si intende: - il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; - il complesso procedurale di controllo.	L'impresa è dotata di un organigramma formalizzato e comunicato all'interno dell'organizzazione? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, qual è il modello di struttura organizzativa adottato? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Semplice ☐ Funzionale ☐ Divisionale ☐ A matrice ☐ Per progetti ☐ Per processi ☐ Altro:	☐ Sì ☐ No
		L'impresa è dotata di un funzionigramma formalizzato e comunicato al suo interno? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		
Aspetto amministrativo	- Riguarda la dimensione dinamico-funzionale dell'impresa e si compone dei processi e delle procedure che garantiscono il corretto svolgimento dell'attività di impresa. - Occorre formalizzare le procedure e i processi utilizzati dalle varie funzioni dell'organizzazione aziendale, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, nonché gli strumenti.	Nella società di capitali, è presente un Consiglio di Amministrazione? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione, sono stati formalizzati i poteri e i compiti assegnati a ciascun componente? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		Si ritiene che ci sia corrispondenza tra delega assegnata e poteri decisori in capo al delegato? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		
Aspetto contabile	- È compreso tra gli assetti amministrativi e riguarda, in particolare, la rilevazione contabile dei fatti di gestione, al fine di garantire l'attività di consuntivazione e anche di programmazione. - Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa attendibile, in conformità ai principi contabili adottati dall'impresa.	L'impresa è dotata di un sistema informativo contabile integrato (ad esempio, si avvale di un unico software o più software per gli adempimenti contabili e fiscali)? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		L'impresa ha esternalizzato le procedure di registrazione e gestione delle operazioni contabili (contabilità interna o esterna)? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, l'esternalizzazione delle procedure contabili è parziale o totale? <i>(Risposta singola)</i>	☐ Totale ☐ Parziale	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		



CHECK LIST ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, piuttosto che con errori, oppure quando è omissivo l'invio.
Per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, se le fatture spedite in ritardo fossero molte, è più conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Ufficio potrebbe applicare l'istituto del cumulo giuridico, con la sanzione fissa minima (€ 250) aumentata di 1/4. L'atto di contestazione può essere definito pagando 1/3. Diversamente, scegliendo il ravvedimento, il contribuente, per le violazioni commesse dal 1.09.2024 può applicare il cumulo giuridico.

VIOLAZIONE	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Dal 70% dell'imposta, con importo minimo di € 300.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	5% dei corrispettivi, con un minimo di € 300.
Nota	Per le violazioni formali, nessuna sanzione si applica. Si tratta di violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO	TERMINE
1/10 del minimo: ravvedimento breve.	- Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.	Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .

CONCORSO DI VIOLAZIONI

- È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la **violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio**, chi, con una **sola azione od omissione, viola diverse disposizioni** anche relative a tributi diversi ovvero **commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione**, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
- Quando le violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da 1/4 al doppio si applica alla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

- Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il **pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata** e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.



ESEMPIO DI CALCOLO DI CONVENIENZA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO CON IL CUMULO GIURIDICO



Iva carte carburante prepagate

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 235/2025, ha chiarito che le carte prepagate per il carburante rientrano nella disciplina dei buoni corrispettivo **multiuso** ai sensi dell'art. 6-quater D.P.R. 633/1972, modificando l'orientamento precedentemente espresso nella circolare n. 8/E/2018.

La normativa individua **come momento di rilevanza Iva quello dell'utilizzo del credito caricabile per l'acquisto del carburante**, non quello della ricarica della carta stessa. Tale impostazione esclude la necessità di emissione di fattura sulle ricariche; l'operazione fiscalmente rilevante è la cessione del carburante al momento del rifornimento.

ELEMENTO	DISCIPLINA APPLICABILE	ADEMPIMENTI	EFFETTI FISCALI
Qualificazione carta carburante	Buono corrispettivo multiuso ex art. 6-quater D.P.R. 633/1972.	La ricarica della carta non rappresenta una cessione di bene/prestazione di servizio ai fini Iva.	Rilevanza Iva solo al momento del riscatto per rifornimento carburante.
Momento di emissione e liquidazione Iva	L'imposta si liquida nella fase di utilizzo della carta presso la stazione di servizio.	La transazione (pagamento tramite carta prepagata) deve risultare nel registro dei corrispettivi (del distributore) del giorno.	L'importo Iva è calcolato secondo il prezzo del carburante vigente al momento dell'erogazione.
Documentazione ricarica della carta	Nessun obbligo di fatturazione per l'accredito sulla carta prepagata (salvo spese per emissione della carta come servizio separato).	Se è stata emessa la fattura per la ricarica, è necessario stornare l'operazione con nota di variazione.	Recupero dell'Iva relativa agli importi erroneamente liquidati mediante nota di variazione; se è decorso il termine: istanza di rimborso.
Registrazione operazioni	Registrazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.	Le transazioni sono rilevate dal misuratore fiscale automatico e annotate nel totale corrispettivi giornalieri.	La memorizzazione elettronica sostituisce l'obbligo di certificazione tramite scontrino/ricevuta.
Emissione della carta prepagata	Il corrispettivo per l'emissione della carta costituisce prestazione distinta, da documentare separatamente.	Se previsto nel contratto, la relativa operazione è soggetta a Iva come servizio accessorio.	Si distingue dall'operazione di ricarica e dal successivo acquisto di carburante.
Disciplina transitoria	Se sono state seguite prassi superate (circ. 8/E/2018), è necessario rettificare secondo il nuovo orientamento.	Emissione di nota di variazione ovvero istanza di rimborso.	Legittimo affidamento, applicabile in caso di indicazioni superate della prassi.



Rilevazione contabile degli acconti di imposta

Successivamente al versamento della 2° o unica rata di acconto delle imposte dovute (scadenza 30.11.2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), i soggetti esercenti attività economiche devono rilevare, in alcuni casi, tali versamenti all'interno della contabilità aziendale. Si propongono le scritture contabili da effettuare. È opportuno ricordare che, a fronte della possibilità di compensazione, deve essere ugualmente rilevato l'avvenuto versamento con utilizzo del conto "crediti compensabili". Nella pratica accade, talvolta, specialmente nelle società di persone, che i soci addebitino le proprie deleghe personali delle imposte sul conto corrente della società; tali movimenti devono essere considerati dei prelievi soci, che non incidono sul conto economico della società.

Esempio n. 1

Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento dell'acconto

		30.11.n			
SP C II 5-quater	SP C IV 1	Titolare c/prelievi	a	Banca c/c	10.000,00
		Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali.			

Esempio n. 2

Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento, utilizzando un credito compensabile per Iva

		30.11.n				
SP C II 5-quater		Titolare c/prelievi	a Diversi		10.000,00	
	SP C IV 1 SP C II 5-bis		a Banca c/c	8.500,00		
			a Crediti compensabili	1.500,00		
		Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali con compensazione.				

Esempio n. 3

Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap, utilizzando per l'intero importo un credito Iva compensabile

		30.11.n		
SP C II 5-bis	SP C II 5-bis	Acconto Irap	a Credito compensabili	5.000,00
		Versamento 2ª rata di acconto Irap anno "n+1" con utilizzo del credito Iva compensabile.		

Esempio n. 4

Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap e Ires

		30.11.n		
	SP C IV 1	Diversi	a Banca c/c	15.000,00
SP C II 5-bis		Acconto Ires		10.000,00
SP C II 5-bis		Acconto Irap		5.000,00
		Addebito su c/c del modello F24 per versamento 2° acconto imposte per l'anno "n+1"		

Esempio n. 5

Società di capitali che, pur dovendo versare l'acconto Ires e Irap, può utilizzare un'eccedenza di imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi

		30.11.n			
		Diversi	a	Diversi	
SP C II 5-bis		Acconto Ires			10.000,00
SP C II 5-bis		Acconto Irap			5.000,00
	SP C II 5-bis		a	Credito Ires ¹	2.000,00
	SP C II 5-bis		a	Credito Irap ¹	1.000,00
	SP C IV 1		a	Banca c/c	12.000,00
		Versamento 2 ^a rata di acconto delle imposte per l'anno "n+1" con utilizzo di eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.			

Nota¹

Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel modello F24, i conti relativi possono essere, per esempio, denominati credito (Ires-Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.



Numerazione e bollatura dei libri contabili

L'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli artt. 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 **esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali**. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese		Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.		• Giornale. • Inventari.	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
• Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.		• Giornale. • Inventari.	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti.	Sì	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		E relativi sezionali			
		Tenuti per obbligo di legge o volontariamente			
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	Sì		
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. € 516,46²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	Sì		

Note

- Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
- Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività** la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



Rendicontazione di sostenibilità

Il D. Lgs. 125/2024 ha disciplinato la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni sul modello e sulla strategia aziendale in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Il decreto estende alle piccole e medie imprese quotate, diverse dalle micro imprese, gli obblighi di rendicontazione già previsti per le grandi imprese e sostituisce la rendicontazione non finanziaria con quella di sostenibilità, da fornire nella relazione sulla gestione. Le imprese dovranno adeguare, nei termini prorogati dal D.L. 95/2025, il sistema informativo per acquisire i nuovi dati. **Si segnala che la commissione Affari giuridici del Parlamento UE ha recentemente approvato gli emendamenti alla Direttiva in tema di sostenibilità ambientale e sociale, proponendo di limitare gli obblighi di rendicontazione alle aziende con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Il testo dovrà ora passare al voto dell'assemblea plenaria prima dell'avvio dei negoziati finali con i Paesi Ue.**

SOGGETTI INCLUSI

Società costituite nella forma giuridica della Spa, Sapa, Srl, Snc e Sas qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

Imprese di assicurazione, imprese di cui all'art. 95, cc. 2 e 2-bis D. Lgs. 209/2005 ed enti creditizi.

SOGGETTI ESCLUSI

Non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 125/2024 le **micro imprese**, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

RENDICONTAZIONE INDIVIDUALE DI SOSTENIBILITÀ

- Le imprese rientranti nell'ambito applicativo della disciplina devono includere in un'apposita sezione della **relazione sulla gestione** le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione:
 - le imprese che siano imprese di **grandi dimensioni**;
 - le **piccole e medie imprese quotate**;
 - le imprese rientranti nell'ambito applicativo della disciplina, che siano società **madri di un gruppo di grandi dimensioni**;
 - le **società figlie e le succursali di società madri extra-europee** (imprese di Paesi terzi) che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate.

Le imprese forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea.

Le **piccole e medie imprese quotate**, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive possono limitare la rendicontazione di sostenibilità a **informazioni ridotte**.

RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina, che siano **società madri di un gruppo di grandi dimensioni**, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

ENTRATA IN VIGORE

Da esercizi aventi inizio il 1.01.2024

- Imprese di grandi dimensioni che costituiscono **enti di interesse pubblico** che, alla data di chiusura del bilancio, superano il **numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**.
- Enti di interesse pubblico (art. 16, c. 1 D. Lgs. 39/2010) che sono, altresì, **società madri di un gruppo di grandi dimensioni** e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del **numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**.

Da esercizi aventi inizio il 1.01.2027

- Imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al punto precedente.
- Società madri diverse da quelle di cui al punto precedente.

Da esercizi aventi inizio il 1.01.2028

- Piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro imprese.
 - Enti piccoli e non complessi, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese.
 - Imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese.
- Con raccomandazione 2025/1710/Ue, l'Unione Europea incoraggia le imprese di modeste dimensioni a pubblicare annualmente il rendiconto su base volontaria.
 - L'atto reca gli standard con cui microimprese e Pmi non quotate potranno costruire una valida rendicontazione di sostenibilità in modo semplificato.



DEFINIZIONE DELLE IMPRESE RIENTRANTI NELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA



NON SOLO IMPRESA

Informativa sull'uso dell'intelligenza artificiale negli studi

Dal 10.10.2025, la nuova disciplina introdotta dalla L. 23.09.2025 n. 132 impone agli studi professionali l'obbligo di informare i clienti sull'eventuale impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA)

*Un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, coordinato da Giampaolo Di Marco, Segretario Generale di Anf e Direttore Generale del Dipartimento Libere Professioni (DLP), ha elaborato per ANF – Associazione Nazionale Forense e Confprofessioni il **primo modulo informativo destinato ai professionisti sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale**. Il documento si presenta come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l'informativa ai propri clienti. Il modulo è adatto a tutte le professioni e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l'obbligo di comunicare in modo trasparente l'uso di tecnologie basate su AI. Il professionista deve comunicare chiaramente quali strumenti IA usa, garantendo il prevalere del lavoro intellettuale umano e la trasparenza del rapporto fiduciario. Non sono previste sanzioni specifiche, ma il mancato adempimento può incidere sulla responsabilità professionale e disciplinare. L'informativa può essere dettagliata o sintetica, secondo la sensibilità del professionista e la complessità dei rapporti con il cliente. È opinione diffusa che non sia obbligatorio rifare i mandati professionali in essere, mentre, per quelli futuri, l'inserimento di tale informativa è considerato opportuno. Appare sufficiente inviare a ciascun cliente una email (anche ordinaria, ma della quale è opportuno acquisire prova di ricezione) con cui si adempia all'obbligo informativo previsto. Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali, che consente ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti.*

OBBLIGO INFORMATIVO	Il professionista deve informare il cliente sull'utilizzo di IA.	L'informativa deve essere chiara, semplice ed esaustiva. Può essere dettagliata o sintetica.
AMBITO DI UTILIZZO	L'IA deve essere limitata ad attività strumentali e di supporto.	È necessario garantire la prevalenza qualitativa del lavoro umano rispetto all'IA.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE	Rimane sempre in capo al professionista.	Anche in presenza di collaboratori reali/virtuali o strumenti digitali, il professionista resta responsabile.
SANZIONI	Non vi sono sanzioni specifiche.	Ciò non esclude implicazioni sulla responsabilità professionale e disciplinare in caso di danno al cliente.
MODALITÀ DI INFORMAZIONE	Può essere trasmessa via email, PEC o altri canali con conferma di ricezione.	Si possono adottare comunicazioni sintetiche se non viene usata IA, oppure modelli dettagliati se viene impiegata.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI	Obbligo di rispetto normativa GDPR.	Occorre specificare le caratteristiche dei software IA e garantire la tutela delle informazioni riservate del cliente.
COMPILAZIONE DEL MODELLO ANF-CONFPROFESSIONI	Il modello richiede al professionista di dichiarare l'uso o meno di IA, la tipologia, la localizzazione del software e le finalità di impiego.	Obbligo di trasparenza su strumenti realmente utilizzati e sulle misure di tutela applicate.
MODALITÀ ALTERNATIVE DI COMUNICAZIONE	Offerta di soluzioni flessibili: informativa singola per ogni cliente o comunicazioni sintetiche in assenza di IA.	L'approccio scelto può essere calibrato sulla specificità e sulla complessità del rapporto professionale.
GARANZIE MINIME PER IL CLIENTE	La comunicazione deve preservare il rapporto fiduciario e tutelare la privacy.	Informare puntualmente su software IA, ambito di utilizzo e rispetto della normativa privacy.
GESTIONE DELLA TRACCIABILITÀ	Consigliata la conferma di ricezione della comunicazione tramite email o PEC.	Soluzioni documentali per la prova dell'adempimento dell'obbligo informativo.



ESEMPIO DI INFORMATIVA SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE [FONTE: CONFPROFESSIONI.EU] (COMPILABILE)



Domanda di abilitazione all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

La Determina del Ragioniere Generale dello Stato 25.09.2025 ha stabilito che inizia il 1.10.2025 la Fase 2 per la presentazione delle istanze di abilitazione dei revisori legali all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La misura riguarda i revisori iscritti al Registro entro il 1.01.2026, che abbiano conseguito **almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la sostenibilità, interamente nel 2024 o nel 2025**. La nuova figura del revisore della sostenibilità, chiamato a giudicare la conformità delle informazioni Esg ai criteri normativi, agli obblighi di marcatura digitale e alla tassonomia ambientale (Reg. UE 2020/852), è stata introdotta dal D. Lgs. 125/2024, attuativo della Csr (Direttiva Ue 2022/2464). Successivamente il D.M. 19.02.2025 ha definito un percorso in tre fasi: la Fase 1 (dal 4.03.2025) per i revisori già attivi su incarichi Esg; la Fase 2, ora avviata, per gli iscritti al Registro entro il 1.01.2026; la Fase 3, ancora da attivare, che dal 2026 richiederà 8 mesi di tirocinio dedicato e un esame integrativo.

FASE 1

**DAL 4.03.2025
AL 30.09.2025**

- Erano interessati a questa fase i revisori che già ricoprivano incarichi relativi alla attestazione della Rendicontazione Non Finanziaria (DNF). Si tratta dei revisori operanti presso società di revisione alle quali sono stati conferiti incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2024 e che sono stati designati responsabili dell'incarico. Tali soggetti, purché abbiano acquisito almeno 5 crediti formativi in materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità nel solo 2024 o nel solo 2025, potevano presentare richiesta di iscrizione a decorrere dal 4.3.2025. In pratica, si è trattato di una **procedura "d'urgenza" per permettere l'attestazione alla rendicontazione dell'esercizio 2024 dei soggetti già obbligati alla rendicontazione** (enti di interesse pubblico, ossia Banche, Assicurazioni e Società quotate nei mercati regolamentati europei).
- Tali soggetti, a decorrere dal 1.10.2025 rientrano nelle disposizioni previste per la Fase 2.

FASE 2

DAL 1.01.2025

- **Dal 1.10.2025, è iniziata la fase 2**, con la possibilità di ottenere l'abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall'art. 18, c. 4 del D. Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1.01.2026 che abbiano maturato almeno 5 crediti formativi - conseguiti integralmente nel 2024 o nel 2025 - nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (Circ. MEF 12.11.2024, n. 37).
- I soggetti in possesso dei requisiti prescritti potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente alla data del 31.12.2025 purché abbiano maturato i requisiti entro tale data.
- Dall'area riservata del sito di revisione legale del MEF è possibile procedere al pagamento tramite Pago PA del contributo fisso per l'abilitazione - determinato in € 50,00 - nonché all'acquisizione del bollo.

- Preliminarmente alla presentazione dell'istanza sarà cura del revisore legale:

- 1) verificare la **presenza**, nella propria area riservata, nella sezione denominata "formazione" di **almeno 5 crediti riferiti ai moduli formativi contraddistinti dal codice corso con identificativo iniziale "D"**.

La mancata presenza nell'area riservata di ciascun soggetto di crediti formativi, ancorché assolti dal revisore, non potrà essere autocertificata dal soggetto ma dovrà essere segnalata all'Ente formatore terzo, all'ordine professionale o alla società di revisione presso cui sono stati svolti affinché vengano tempestivamente e correttamente comunicati al Mef.

- 2) **inserire/aggiornare l'indirizzo PEC.**

Il mancato inserimento/aggiornamento dell'indirizzo PEC - non consente la compilazione dell'istanza di abilitazione. Il revisore deve, pertanto, prima dell'inserimento dell'istanza stessa, procedere alla comunicazione o all'aggiornamento della PEC.

FASE 3

A REGIME

- I revisori legali iscritti nel Registro, a seguito dell'adozione di un provvedimento di abilitazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere abilitati allo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità se sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) art. 3, c. 1, lett. d-bis) del D. Lgs. 39/2010: **tirocinio di almeno 8 mesi** relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche relative alla sostenibilità, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale, con l'obbligo di collaborare allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
 - b) art. 4, c. 3-ter del D. Lgs. 39/2010: **esame di idoneità aggiuntivo** rispetto a quello previsto dal c. 2 del medesimo articolo con oggetto ulteriori materie per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
- Superato l'esame aggiuntivo, il revisore legale deve presentare domanda di abilitazione al Ministero dell'economia e delle finanze.



PROCEDURA DA SEGUIRE DAL 1.01.2025 PER DOMANDA DI ABILITAZIONE



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.10.2025 e il 31.12.2025**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,36	16,9500
	Oltre € 5.000,00	8,84	15,0500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,59	23,4875
	Oltre € 1.500,00	15,55	23,4375
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,95	13,9375
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,46	12,0750
	Oltre € 200.000,00	4,96	10,2000
Credito personale		11,10	17,8750
Credito finalizzato		10,78	17,4750
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,41	12,0125
	Oltre € 50.000,00	4,60	9,7500
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,66	11,0750
	A tasso variabile	5,54	10,9250
Leasing autoveicoli e aeronautici	Fino a € 25.000,00	8,82	15,0250
	Oltre € 25.000,00	8,01	14,0125
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,56	15,9500
	Oltre € 25.000,00	7,11	12,8875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,58	8,4750
	A tasso variabile	4,22	9,2750
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,37	20,7125
	Oltre € 15.000,00	9,19	15,4875
Credito revolving		15,52	23,4000
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,47	18,3375
Altri finanziamenti		14,09	21,6125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

Contributo acquisto veicoli elettrici

Con il Decreto 8.08.2025 sono stati stabiliti requisiti, modalità e limiti del nuovo bonus per l'acquisto di veicoli a zero emissioni. Trattasi di incentivi per l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero, previa rottamazione di un veicolo termico già in possesso.

DESTINATARI	• Persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico di tipo M1 (vettura fino a 8 posti) e che siano residenti in un comune compreso in una Area Urbana Funzionale (FUA)¹, ossia città > 50.000 abitanti + zone di pendolarismo. • Microimprese con sede legale in FUA, per l'acquisto di veicoli commerciali elettrici (categorie N1/N2), fino a 2 veicoli.
MISURA DEL CONTRIBUTO	• Per i soggetti privati, il contributo a fondo perduto è pari a: - € 11.000 se l'ISEE è ≤ € 30.000; - € 9.000 se l'ISEE è tra € 30.001 e € 40.000. • Il prezzo del veicolo (listino ufficiale casa costruttrice) non deve superare € 35.000 (al netto dell'Iva) per le persone fisiche. • Per le microimprese² l'incentivo è pari al 30% del prezzo d'acquisto (al netto dell'Iva) con un tetto massimo di € 20.000 per veicolo.
CONDIZIONI E TEMPISTICHE	• È obbligatoria la rottamazione di un veicolo a motore termico di classe ambientale fino a Euro 5, di proprietà del beneficiario da almeno 6 mesi. • Il nuovo veicolo deve essere mantenuto (non rivenduto) per almeno 24 mesi (2 anni). • L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi nazionali, regionali o comunitari sull'acquisto dello stesso veicolo³. • I concessionari/rivenditori dovranno accreditarsi su piattaforma dedicata. A partire dalle ore 12:00 del 23.09.2025, la piattaforma www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it è attiva esclusivamente per la registrazione degli esercenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 D.M. 8.08.2025, n. 236. • Dal 22.10.2025 è consentito l'accesso alla piattaforma Sogei per i soggetti interessati a richiedere l'incentivo a fondo perduto. • Il contributo statale assume la forma di sconto immediato praticato dal venditore al momento dell'acquisto, e successivamente il concessionario sarà rimborsato dallo Stato tramite la piattaforma telematica. Questa modalità implica che il concessionario assuma un ruolo intermedio: anticipa il contributo al cliente e poi lo recupera dal Ministero tramite la piattaforma informatica.
VEICOLO NUOVO	• Veicolo elettrico a batteria che non è mai stato immatricolato, né in Italia né in altri Paesi. • L'immatricolazione rappresenta l'atto amministrativo e giuridico che autorizza il veicolo alla circolazione e ne segna l'inizio della vita legale. Fino al compimento di tale atto, il veicolo mantiene la qualifica di "nuovo di fabbrica".
CALCOLATO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI VEICOLI M1	• Il prezzo di acquisto, come definito dall'art. 3 D.M. 8.08.2025 n. 236, è da intendersi così come risultante dai listini dei prezzi ufficiali delle case automobilistiche produttrici, ovvero al netto degli importi di seguito indicati (a titolo esemplificativo e non esaustivo): - Iva; - eventuali optional e allestimenti; - Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT); - diritti di immatricolazione e altri oneri amministrativi; - emolumenti per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA); - imposta di bollo; - costo delle targhe.
CLASSE DI OMOLOGAZIONE PER I VEICOLI DA ROTTAMARE	• L'art. 3 D.M. 8.08.2025, n. 236 prevede, tra le altre condizioni per il conseguimento del bonus, che ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo "è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5". • In particolare, rientrano tra i veicoli ammissibili alla rottamazione: - le autovetture (categoria M1) e i veicoli commerciali leggeri (categoria N1) con omologazione fino a Euro 5; - i veicoli commerciali pesanti (categoria N2) con omologazione fino a Euro V.

Note

¹ Come definite dal Regolamento di esecuzione 2019/1130.

² Impresa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/955, occupa meno di 10 persone e presenta un bilancio annuo non superiore a € 2 milioni.

³ Fanno eccezione le agevolazioni fiscali come, ad esempio, quelle riconosciute alle persone con disabilità grave.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 10 novembre	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Venerdì 14 novembre	Bonus psicologo	Domanda - Termine di presentazione in via telematica, all'Inps, dell'istanza, mediante l'apposito servizio online.
Sabato ¹ 15 novembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento della 3ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023.
	Cripto-attività	Versamento - Termine per il versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%), dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).
Domenica ¹ 16 novembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di ottobre 2025.
	Iva	Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 ha allineato alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.



Principali adempimenti mese di novembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 novembre (segue)	Iva (segue)	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2025, mediante il modello F24.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
Martedì 18 novembre	Inps	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.
		Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2025.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all'acconto 2025, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
Giovedì 20 novembre	Imposte dirette	Credito d'imposta Zes unica - La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025. Le imprese devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025 , una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
	Imposte dirette	Credito d'imposta Zes unica per imprese agricole, pesca e agricoltura - La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025 . A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, dal 20.11.2025 al 2.12.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025.
	Enasarco	Credito d'imposta Zls - Dal 20.11.2025 al 2.12.2025 deve essere comunicato l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025 (art. 3, cc. 14-octies/14-decies L. 207/2024).
Martedì 25 novembre	Conai	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2025.
	Iva	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Martedì 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.



Principali adempimenti mese di novembre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ¹ 30 novembre	Imposte dirette	Modello 730/2025 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2^a o unica rata di acconto. Imposta sui servizi digitali - Termine di versamento dell'acconto, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno 2024 (art. 1, cc. 21-22 L. 207/2024). Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e plusvalenze da crypto-attività - Termine di versamento della 1^a o unica rata (art. 1, cc. 23-29 L. 207/2024). Assegnazione agevolata beni ai soci - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per le società che hanno effettuato il versamento del 60% entro il 30.09.2025 (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024). Estromissione beni di imprese individuali - Termine di versamento della 1^a rata dell'imposta sostitutiva in relazione ai beni posseduti al 31.10.2024 ed estromessi dal 1.01.2025 al 31.05.2025 (art. 1, c. 37 L. 207/2024).
	Imposte dirette e Irap	Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2 ^a rata di acconto delle imposte dovute (Irppef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2025.
	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento della 2 ^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2025, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Imposta di registro	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2025.
		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 2^a rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024. Versamento - Termine di versamento della 1^a o unica rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni dei terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2025. Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia di stima.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2025 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2025.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2^a rata della quota di contribuzione 2025 eccedente il contributo minimo. Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2025 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2025.
	Enpaci	Adempimenti - Termine di versamento della 4 ^a rata del contributo soggettivo e della 3 ^a rata del contributo integrativo 2025.
Nota ¹	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].	